

TRIBUNALE DI CATANIA
 UFFICIO GIP
Decreto di archiviazione: art. 409 c. III cpp

Il gip dott.ssa G. Sammartino;
 visti gli atti a carico di **Gibiino Salvatore Sebastiano Pio**, indagato per il reato ex art. 595 cp;
 vista la richiesta del Pm di archiviazione;
 vista l'opposizione avanzata da **Buffa Sergio Pio**;
 sentite le parti all'udienza del 13.2.2017, e sciogliendo la riserva;
 osserva.

In data 16.11.2015, Buffa Sergio Pio, quale dirigente dell'Area 4 dell'Assessorato alla Salute in Sicilia, presentava querela per diffamazione contro Gibiino Salvatore Sebastiano Pio, segretario nazionale del Sindacato Branche a Visita e autore di un commento pubblicato sul sito www.mediciconvenzionati.it dell'SBV in data 10.9.2015. In tale nota (ripresa sul quotidiano La Sicilia del 15.9.2015 nonché sui due portali di informazione Newsicilia.it e siciliajournal.it), il Gibiino aveva commentato la decisione del Tar Sicilia che aveva sospeso il Decreto Assessoriale n.799/2015 (Catalogo Unico Regionale delle prestazioni specialistiche che aveva vietato la contemporanea prescrizione in una ricetta di ecografia cardiaca, ecodopplergrafia cardiaca ed ecocolordopplergrafia), accusando gravemente e con espressioni ingiuriose il Buffa, quale componente del Tavolo Tecnico che aveva concorso all'adozione del Catalogo. Esponeva altresì che, proprio alla luce delle aspre e precedenti critiche sollevate dal SBV, il Dipartimento Regionale aveva chiesto un parere al Ministero della Salute che aveva approvato la decisione con nota del 3.6.2015 e ribadito la genuinità della scelta amministrativa con nota del 18.9.2015; ma che il Gibiino aveva accusato il Buffa di avere perpetrato abusi, di avere causato danni ai cittadini e di avere anche pilotato il citato parere del Ministero. Lamentava quindi che tale pubblicazione aveva gravemente leso l'onore e la reputazione del Buffa il quale, come componente del Tavolo Tecnico regionale, aveva sempre operato per l'interesse comune. Iscritto a mod. 21 il Gibiino per il reato di diffamazione aggravata, il Pm chiedeva l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato laddove il Buffa proponeva opposizione chiedendo l'imputazione coatta o in subordine indagini suppletive.

L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.

In punto di fatto, va ricordato che nel comunicato stampa oggetto di querela il Gibiino ricostruiva che il Tavolo Tecnico che aveva vietato la contestuale prescrizione in una stessa ricetta dei due esami ecocardio ed ecodoppler per patologie cardiologiche (contravvenendo alle Linee Guida in vigore dal 1996) era stato istituito nel 2015 dallo stesso dirigente Buffa; che di esso non facevano parte né un cardiologo né alcun componente scientifico di cardiologia; che lo stesso Tavolo Tecnico aveva incredibilmente autorizzato i radiologi a prescrivere l'ecodoppler cardiaco; che poiché le proteste dei cardiologi siciliani e dei sindacati dei medici non avevano sortito effetto, era stato promosso ricorso al Tar il quale, con ordinanza n. 2492, aveva sospeso le incompatibilità dei due esami. ~~Peraltro~~^{Ord}, la ricostruzione del Gibiino appariva in tali termini corretta e scevra da espressioni ingiuriose, anche perché la frase '*con incomprensibile superficialità e incompetenza*' attribuita al Tavolo Tecnico del Buffa era stata argomentata sulla base del fatto che tale organismo non prevedeva al suo interno cardiologi, aveva attribuito ai radiologi la facoltà di prescrivere esami cardiologici, ed aveva contravvenuto alle Linee Guida risalenti al 1996 e confermate dopo lo stesso DA. Quanto, poi, all'espressione forte del '*parere pilotato del Ministero*', l'espressione

andava inserita in un'argomentazione complessiva per la quale il Gibiino motivava che il parere era stato chiesto senza che l'assessore ne fosse a conoscenza ed era stato poi annullato dal Tar, e per la quale con nota dell'1.9.2015, lo stesso Ministero aveva concordato con le associazioni mediche, mutando il precedente parere. Il Gibiino proseguiva chiedendo al Buffa le dimissioni e all'Assessorato la revoca del Buffa come dirigente dell'Area 4, e infine lamentando danni erariali perché i cardiopatici avrebbero dovuto rifare gli esami eco cardiaci. In questo contesto apparivano quindi giustificabili anche il riferimento al danno per la salute dei cittadini e il riferimento al fatto che il Tar aveva *'detto fine alle vessazioni subite dalla nostra categoria dall'Area 4'*.

Peraltro, che le critiche del Gibiino fossero giustificate anche in diritto veniva dimostrato dal fatto che, come documentato dall'indagato, il Consiglio di Stato confermava la sospensiva del Tar e quest'ultimo, con sentenza del 26.10.2016, annullava nel merito il Decreto Assessoriale oggetto di critica. Dal canto suo il Buffa, responsabile del sito web della Regione Sicilia www.rssalute.it ~~ometteva~~ ometteva di pubblicare le ordinanze del Tar e del CGA della fase cautelare mentre continuava a pubblicare i comunicati favorevoli alla sua tesi, costringendo il Gibiino a promuovere giudizio di ottemperanza per ottenere una completa pubblicazione dei dati di interesse pubblico (cfr. documenti prodotti unitamente alla memoria difensiva).

Stando così le cose, non si può sostenere in giudizio che il Gibiino avesse gratuitamente offeso l'onore e la reputazione del Buffa, avendo piuttosto esercitato il diritto di critica sindacale rispettando i criteri della verità del fatto riferito (il Buffa era effettivamente il dirigente e autore del Tavolo Tecnico, autore del provvedimento annullato dal Tar), della sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia (relativa all'esercizio del diritto di cura dei cardiopatici) e della continenza (la critica alle scelte operate dal Tavolo tecnico e dal Buffa, suo creatore e componente, veniva esercitata con argomenti aspri ma puntuali e argomentati).

Non risultando poi necessarie le ulteriori indagini richieste dall'opponente, la richiesta di archiviazione va quindi accolta per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 409 cpp.

P.Q.M.

Accoglie la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Autorizza il rilascio di copia in favore dell'indagato, dell'opponente e dei difensori muniti di procura.

Manda alla cancelleria per la restituzione degli atti al PM.

Catania, 13.2.2017

Il gip

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Depositato in Cancelleria il 13/02/17

Il Cancelliere
Dott.ssa E. Maimone